

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 5 AGOSTO 2021)

L'anno duemilaventuno, il giorno di giovedì cinque del mese di agosto, alle ore 14.07 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 14.00, dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

- | | | | |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------|
| 1) ZINGARETTI NICOLA | <i>Presidente</i> | 7) LOMBARDI ROBERTA | <i>Assessore</i> |
| 2) LEODORI DANIELE | <i>Vice Presidente</i> | 8) ONORATI ENRICA | “ |
| 3) ALESSANDRI MAURO | <i>Assessore</i> | 9) ORNELI PAOLO | “ |
| 4) CORRADO VALENTINA | “ | 10) TRONCARELLI ALESSANDRA | “ |
| 5) D'AMATO ALESSIO | “ | 11) VALERIANI MASSIMILIANO | “ |
| 6) DI BERARDINO CLAUDIO | “ | | |

Sono presenti: *il Presidente, il Vice Presidente e gli Assessori Alessandri, Corrado, Lombardi, Orneli, Troncarelli e Valeriani.*

Sono assenti: *gli Assessori D'Amato, Di Berardino e Onorati.*

Partecipa il sottoscritto Segretario della Giunta dottor Luigi Ferdinando Nazzaro.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 555

Oggetto: Linee guida in materia di definizione degli accordi di cui all'articolo 15 della legge 241/1990 e dei contratti di servizio di cui all'articolo 1 della l. r. 2/2019 tra i soggetti pubblici del sistema integrato dei servizi di cui al Capo IV della l. r. 11/2016 e le Aziende pubbliche di servizi alla persona per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 1, comma 3, della l. r. 2/2019

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore Politiche Sociali, Welfare, Beni Comuni e ASP (Azienda pubblica di servizi alla persona)

VISTI lo Statuto della Regione;

la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e, in particolare, gli articoli 10 e 30;

il decreto legislativo 4 maggio, 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328), e, in particolare, l'articolo 21;

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale);

la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio);

la legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 (Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della regione);

la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) e, in particolare, l'articolo 20;

il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale);

il regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17 (Disciplina dei procedimenti di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nonché dei procedimenti di fusione e di estinzione delle IPAB);

il regolamento regionale 6 novembre 2019, n. 21 (Disciplina delle attività di vigilanza sulle Aziende Pubbliche di Servizi alla persona (ASP) e sulle IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato);

PREMESSO che in data 27 febbraio 2019 è entrata in vigore la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, la quale disciplina il riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), con sede legale nel territorio del Lazio, prevedendone la trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, svolgenti attività di prevalente interesse pubblico la quale dispone:

- o all'articolo 1, comma 2, che *“Le IPAB trasformate ai sensi della presente legge ed aventi lo scopo di fornire servizi socioassistenziali e sociosanitari conformano la propria attività ai principi e agli obiettivi della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) e successive modifiche, intervengono nelle fasi consultive e concertative della programmazione socioassistenziale e sociosanitaria a livello regionale e locale e concorrono a realizzare i servizi e gli interventi del sistema integrato sociale previsti dalla programmazione regionale e locale, anche mediante l'utilizzazione del proprio patrimonio immobiliare”;*
- o all'articolo 1, comma 3, che *“I soggetti pubblici del sistema integrato dei servizi di cui al Capo IV della l. r. 11/2016, nell'ambito della propria autonomia, si avvalgono, sulla base di specifici contratti di servizio, delle prestazioni che le ASP definiscono nei propri statuti, con particolare riguardo: a) alla programmazione e alla gestione degli interventi previsti nei piani sociali di zona di cui all'articolo 48 della l. r. 11/2016, compresi quelli in favore delle persone con disabilità, nel rispetto dei diritti sanciti nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18; b) alla realizzazione dei progetti e dei servizi di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza) e successive modifiche; c) alla istituzione e alla sperimentazione di servizi innovativi in ambito socioeducativo, socioassistenziale e sociosanitario, nonché di assistenza a soggetti in condizione di disagio sociale e a rischio di esclusione; d) alle attività di recupero e riutilizzo a fini sociali dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e successive modifiche”;*

CONSIDERATO pertanto, che

- la legge 328/2000, all'articolo 10 e, successivamente, il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, all'articolo 2, comma 1, hanno previsto l'inserimento delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) che operano in campo socioassistenziale, nella programmazione regionale per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociosanitari, con l'obiettivo di valorizzare tutti gli attori sociali della rete locale;
- in linea con le citate disposizioni, la Regione Lazio, all'articolo 38 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 prevede che *“i soggetti pubblici del sistema integrato possono avvalersi delle prestazioni delle IPAB, con riguardo alle loro specifiche finalità statutarie, ricorrendo ai contratti di servizio e/o agli accordi di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241”*, al fine di garantire *“i servizi e gli interventi programmati*



- nei piani sociali di zona”, nonché “per l’istituzione e la sperimentazione di servizi innovativi”;
- con l’entrata in vigore della l. r. 2/2019 le ASP assumono un ruolo determinante, potendo intervenire nelle fasi consultive e concertative della programmazione socioassistenziale e sociosanitaria a livello regionale e locale e concorrere a realizzare i servizi e gli interventi del sistema integrato sociale previsti dalla programmazione regionale e locale, anche mediante l’utilizzazione del proprio patrimonio immobiliare;
 - a livello strategico l’ASP partecipa alla definizione dei contenuti del Piano sociale di zona, dall’analisi dei bisogni che il territorio esprime, all’individuazione degli obiettivi che si intendono perseguire, sino alla definizione del mix di offerta che gli attori della rete dei servizi si impegnano a sviluppare/garantire e, in tale veste, può sottoscrivere accordi di programma o contratti di servizio di cui all’articolo 1, comma 3 della l. r. 2/2019;
 - tale previsione risulta, peraltro, coerente con le previsioni di cui al regolamento regionale 15 gennaio 2020, n. 5, il cui articolo 5 prevede che le ASP approvino i piani e i programmi, in coerenza con gli atti di programmazione regionale;
 - è stato, pertanto, individuato un nuovo sistema di “governance” omogeneo in grado di promuovere e facilitare la collaborazione interistituzionale di tutti i soggetti pubblici e la messa in rete delle ASP nei territori, assicurando una vigilanza diffusa e costante, che diventano uno strumento operativo a disposizione della Regione e degli Enti Locali per l’attuazione delle politiche sociali, avendo sempre presente la qualità e la sostenibilità dei servizi;

ATTESO che

- ai fini del perseguimento delle suddette finalità legislative occorre approvare le linee guida finalizzate alla definizione degli accordi di cui all’articolo 15 della legge 241/1990 e dei contratti di servizio di cui all’articolo 1 della l. r. 2/2019 tra i soggetti pubblici del sistema integrato dei servizi di cui al Capo IV della l. r. 11/2016 e le Aziende pubbliche di servizi alla persona per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 1, comma 3, della l. r. 2/2019;
- l’obiettivo delle linee guida è quello di:
 - a. diffondere tra i soggetti pubblici del sistema integrato dei servizi di cui al Capo IV della l. r. 11/2016 la conoscenza e l’applicazione dei citati strumenti, definendone finalità, scopi, e procedure applicative, esplicitandone la piena conformità al quadro normativo vigente e ribadendo la non applicabilità dei rapporti contrattuali tra ASP e pubbliche amministrazioni al codice dei contratti pubblici, così come peraltro già previsto dall’articolo 5 del Codice stesso;
 - b. consentire alle ASP di svolgere effettivamente i compiti e le funzioni attribuiti dalla l. r. 2/2019 quali aziende pubbliche erogatrici di servizi alla persona imanzitutto per conto dei citati soggetti pubblici del sistema integrato dei servizi di cui al Capo IV della l. r. 11/2016;

RITENUTO necessario approvare le linee guida – di cui all’allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente atto - in materia di definizione degli accordi di cui all’articolo 15 della legge 241/1990 e dei contratti di servizio di cui all’articolo 1 della l. r. 2/2019 tra i soggetti pubblici del sistema integrato dei servizi di cui al Capo IV della l. r. 11/2016 e le Aziende pubbliche di servizi alla persona per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 1, comma 3, della l. r. 2/2019 e i relativi allegati “A1” e “A2”



DELIBERA

per le motivazioni in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

di approvare le linee guida – di cui all'allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente atto - in materia di definizione degli accordi di cui all'articolo 15 della legge 241/1990 e dei contratti di servizio di cui all'articolo 1 della l. r. 2/2019 tra i soggetti pubblici del sistema integrato dei servizi di cui al Capo IV della l. r. 11/2016 e le Aziende pubbliche di servizi alla persona per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 1, comma 3, della l. r. 2/2019 e i relativi allegati "A1" e "A2";

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e su www.regione.lazio.it/politichesociali

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Linee guida in materia di definizione degli accordi di cui all'articolo 15 della legge 241/1990 e dei contratti di servizio di cui all'articolo 1 della l. r. 2/2019 tra i soggetti pubblici del sistema integrato dei servizi di cui al Capo IV della l. r. 11/2016 e le Aziende pubbliche di servizi alla persona per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 1, comma 3, della l. r. 2/2019

I PARTE - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

La legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) ha ridefinito:

1. la concezione dell'utente inteso nell'ambito di un contesto più ampio, quale, ad esempio quello familiare;
2. il concetto di assistenza pubblica, quale strumento attraverso il quale si addivene all'inserimento della persona nella società attraverso la valorizzazione delle sue capacità e il coinvolgimento — anche di attori del privato sociale e della società civile, nell'erogazione di prestazioni definite in progetti di intervento e percorsi di accompagnamento.

La legge 328/2000, all'articolo 10 e successivamente il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328), all'articolo 2, comma 1, hanno previsto l'inserimento delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) che operano in campo socioassistenziale, nella programmazione regionale per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi socio-sanitari, con l'obiettivo di valorizzare tutti gli attori sociali della rete locale.

In linea con le citate disposizioni, la Regione Lazio, all'articolo 38 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) prevede che “i soggetti pubblici del sistema integrato possono avvalersi delle prestazioni delle IPAB, con riguardo alle loro specifiche finalità statutarie, ricorrendo ai contratti di servizio e/o agli accordi di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241”, al fine di garantire “i servizi e gli interventi programmati nei piani sociali di zona”, nonché “per l'istituzione e la sperimentazione di servizi innovativi”.

La legge 22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), all'articolo 1, comma 2 prevede che “Le IPAB trasformate ai sensi della presente legge ed aventi lo scopo di fornire servizi socioassistenziali e socio-sanitari conformano la propria attività ai principi e agli obiettivi della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) e successive modifiche, intervengono nelle fasi consultive e concertative della programmazione socioassistenziale e socio-sanitaria a livello regionale e locale e concorrono a realizzare i servizi e gli interventi del sistema integrato sociale previsti dalla programmazione regionale e locale, anche mediante l'utilizzazione del proprio patrimonio immobiliare”.

A livello strategico - quindi di definizione della programmazione socioassistenziale e socio-sanitaria a livello regionale e locale - l'ASP partecipa alla definizione dei contenuti del Piano sociale di zona, dall'analisi dei bisogni che il territorio esprime, all'individuazione degli obiettivi che si intendono perseguire, sino alla definizione del mix di offerta che gli attori della rete dei servizi si impegnano a sviluppare/garantire e, in tale veste, può sottoscrivere accordi di programma o contratti di servizio di cui all'articolo 1, comma 3 della l. r. 2/2019.

Tale previsione trova, peraltro, riscontro nelle ulteriori previsioni della l. r. 2/2019, poiché l'ASP approva i piani e i programmi, in coerenza con gli atti di programmazione regionale e li trasmette - ai sensi del r. r. 5/2020 - entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento alla struttura regionale competente e al comune o ai comuni del distretto socio-sanitario in cui ha sede legale l'ASP ai fini dell'espletamento delle rispettive attività di vigilanza.

Inoltre e, soprattutto, per quel che interessa in questa sede, l'articolo 1, comma 3 della l. r. 2/2019 dispone che "i soggetti pubblici del sistema integrato dei servizi di cui al Capo IV della l. r. 11/2016, nell'ambito della propria autonomia, si avvalgono, sulla base di specifici contratti di servizio, delle prestazioni che le ASP definiscono nei propri statuti, con particolare riguardo: a) alla programmazione e alla gestione degli interventi previsti nei piani sociali di zona di cui all'articolo 48 della l. r. 11/2016, compresi quelli in favore delle persone con disabilità, nel rispetto dei diritti sanciti nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18; b) alla realizzazione dei progetti e dei servizi di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza) e successive modifiche; c) alla istituzione e alla sperimentazione di servizi innovativi in ambito socioeducativo, socioassistenziale e sociosanitario, nonché di assistenza a soggetti in condizione di disagio sociale e a rischio di esclusione; d) alle attività di recupero e riutilizzo a fini sociali dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e successive modifiche".

La normativa menzionata ha quindi individuato un nuovo sistema di "governance" omogeneo in grado di promuovere e facilitare la collaborazione interistituzionale di tutti i soggetti pubblici e la messa in rete delle ASP nei territori, assicurando una vigilanza diffusa e costante. In tale ottica, le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) assumono sempre più la configurazione di uno strumento operativo a disposizione della Regione e degli Enti Locali per l'attuazione delle politiche sociali, avendo sempre presente la qualità e la sostenibilità dei servizi.

2. FINALITA' E OBIETTIVI

Attraverso le presenti linee guida, pertanto - in coerenza con gli obiettivi 2 e 4 del Piano Sociale regionale e in attuazione delle funzioni attribuite alla Regione Lazio dall'articolo 33 della l. r. 11/2016 in materia di emanazione di atti di indirizzo e coordinamento attinenti ad esigenze di carattere unitario nel territorio regionale - tenuto conto delle previsioni normative di cui all'articolo 1 della citata l. r. 2/2019 - si intende supportare i soggetti pubblici del sistema integrato dei servizi di cui al Capo IV della l. r. 11/2016 negli adempimenti inerenti alla definizione degli accordi di cui all'articolo 15 della legge 241/1990 e dei contratti di servizio di cui all'articolo 1 della l. r. 2/2019 fornendo indirizzi applicativi in ordine a:

- a) declinazione e applicazione operativa degli accordi tra amministrazioni di cui all'articolo 15 della legge 241/1990, entro i limiti normativi, regolamentari e giurisprudenziali indicati nel successivo paragrafo 4;
- b) declinazione e applicazione operativa dei contratti di servizio introdotti dall'articolo 1, comma 3, della l. r. 2/2019, prevedendo, in particolare, l'adozione di uno schema tipo di contratto da allegare al presente provvedimento.

L'obiettivo delle presenti linee guida è pertanto quello di:

- a) diffondere tra i soggetti pubblici del sistema integrato dei servizi di cui al Capo IV della l. r. 11/2016 la conoscenza e l'applicazione dei citati strumenti, definendone finalità, scopi, e

procedure applicative, esplicitandone la piena conformità al quadro normativo vigente e ribadendo la non applicabilità dei rapporti contrattuali tra ASP e pubbliche amministrazioni al codice dei contratti pubblici, così come peraltro già previsto dall'articolo 5 del Codice stesso (cfr. ANAC parere sulla normativa n. 567 del 31 maggio 2017; Consiglio di Stato, Sezione II, 22 aprile 2015, n. 1178);

- b) consentire alle ASP di svolgere effettivamente i compiti e le funzioni attribuitele dalla l. r. 2/2019 quali aziende pubbliche erogatrici di servizi alla persona innanzitutto per conto dei citati soggetti pubblici del sistema integrato dei servizi di cui al Capo IV della l. r. 11/2016.

3. RAPPORTI FUNZIONALI E TIPOLOGIE NEGOZIALI TRA AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA E SOGGETTI PUBBLICI DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI CUI AL CAPO IV DELLA L. R. 11/2016.

I rapporti tra i soggetti pubblici del sistema integrato dei servizi di cui al Capo IV della l. r. 11/2016 e le ASP del proprio territorio sono riconducibili alle due funzioni:

- a) funzione di governance, in quanto la Regione e gli Enti Locali sono titolari ai sensi dell'articolo 7 della l. r. 2/2019 delle funzioni di designazione di propri rappresentanti nei Consigli di Amministrazione delle aziende.
- b) funzione di committenza, in quanto l'ASP rappresenta uno degli strumenti a disposizione degli Enti locali per l'erogazione dei propri servizi sociali al fine di perseguire finalità di utilità sociale e soddisfare al massimo i bisogni dei cittadini destinatari dei servizi. Tale ultima funzione si esplica attraverso:
1. l'analisi dei bisogni territoriali;
 2. la definizione delle priorità sociali da perseguire e in relazione alle stesse l'individuazione degli interventi da realizzare e delle risorse necessarie a tal fine;
 3. la predisposizione di meccanismi di monitoraggio e verifica dei risultati conseguiti, in termini di servizi erogati e di risultati conseguiti.

Altro elemento indispensabile per le finalità che qui interessano è la Carta dei servizi sociali - prevista dall'articolo 13 della legge 328/2000 - che rappresenta un importante strumento per gestire le relazioni tra soggetto erogatore e utenti in un'ottica di trasparenza e tutela, poiché gli utenti non rivestono il ruolo di parti contraenti di un eventuale accordo di programma o di un contratto di servizio tra i soggetti pubblici del Sistema Integrato dei Servizi socioassistenziali del Lazio e l'ASP.

Viene, così, favorita una "triangolazione" tra i soggetti coinvolti nel processo di erogazione e consumo dei servizi pubblici locali esternalizzati: l'Ente locale (in veste di committente), il soggetto produttore/erogatore/gestore (in questo caso l'ASP) e gli utenti del servizio.

Per i soggetti pubblici del sistema integrato dei servizi di cui al Capo IV della l. r. 11/2016 la scelta di assicurare l'offerta dei servizi necessari attraverso un altro soggetto di diritto pubblico, quale l'ASP, implica, anche, una serie di cambiamenti organizzativi, che dovranno essere adeguatamente valutati e governati e, nello specifico:

- il diverso ruolo che assumeranno rispetto all'erogazione dei servizi, in quanto non più soltanto gestori, ma anche registi della propria rete di servizi, utilizzando in modo strategico la committenza e valorizzando al massimo l'apporto del soggetto produttore/erogatore/gestore;
- l'opportunità di ridefinire i ruoli interni e l'assegnazione di nuove competenze tra le risorse umane (ad esempio di quelle precedentemente destinate ai servizi esternalizzati), formando anche specifiche professionalità per la programmazione, regolazione e gestione dei rapporti con tutti i soggetti produttori/erogatori/erogatori dei servizi medesimi.

4. GLI ACCORDI TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

L'articolo 15, comma 1, della l. 241/1990 dispone che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Tale disciplina deve essere conciliata con le previsioni di cui all'articolo 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016, secondo il quale le disposizioni del Codice non trovano applicazione agli accordi conclusi "esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici" quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
- b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
- c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

In proposito l'ANAC con deliberazione del 31 maggio 2017, n. 516 (v., anche, deliberazione del 4 luglio 2018, n. 619), richiamando la normativa europea in materia (direttiva 24/2014/UE) nonché decisioni precedentemente assunte (determinazione del 21 ottobre 2010, n. 7) e pareri resi (AG 34/2016/AP) ha evidenziato, tra l'altro, che:

1. la conclusione di tali accordi deve avvenire nel rispetto delle finalità perseguite dalle direttive europee in tema di contratti pubblici e concessioni (libera circolazione dei servizi e la libera concorrenza), pertanto, devono avere ad oggetto attività non deducibili in contratti d'appalto e la collaborazione tra amministrazioni non può trasformarsi in una costruzione di puro artificio diretta ad eludere le norme menzionate e gli atti che approvano l'accordo, nella motivazione, devono dar conto di quanto su esposto;
2. l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente *comune* ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;
3. alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità;
4. i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno.

Inoltre, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, chiamata a pronunciarsi sulle questioni pregiudiziali sollevata dal Consiglio di Stato con Ordinanza 6 febbraio 2020 (in C- 11/19), ha stabilito che è consentito agli stati membri optare per un sistema in cui venga prescelto il partenariato tra amministrazioni aggiudicatrici, in luogo del confronto concorrenziale a condizione che il relativo contratto realizzi "una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune, se l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico e se le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione" (Consiglio Stato, sez. III, sent. n. 7082/2020).

5. IL CONTRATTO DI SERVIZIO

Il contratto di servizio è una particolare tipologia negoziale - rientrante nell'ambito dei contratti conclusi dalla PA - attraverso cui si disciplinano i rapporti tra ente conferente e soggetto gestore il servizio pubblico.

Con esso il soggetto gestore si impegna a garantire l'erogazione del servizio conferitogli nel rispetto di certi parametri quantitativi e qualitativi e l'ente conferente si impegna a riconoscergli un corrispettivo di compensazione per gli oneri derivanti dalla produzione del servizio stesso.

In sede di stipula del contratto di servizio è essenziale che la funzione di committenza, in capo ai soggetti pubblici di cui al Capo IV della l. r. 11/2016 e la funzione di produzione e/o erogazione dei servizi, in capo all'ASP, siano opportunamente regolate, poiché è necessario:

- garantire l'autonomia dell'ASP nella produzione/erogazione del servizio, favorendone un'evoluzione in senso aziendale e, in tal senso, deponendo la previsione di un approccio basato su un rapporto risorse/prestazioni o risorse/risultato;
- evitare che, attraverso l'esternalizzazione, l'ente pubblico interessato perda le sue prerogative di governo e di tutela dell'interesse pubblico delegandole all'ASP.

I soggetti pubblici interessati saranno, da un lato, chiamati a scegliere la soluzione che - compatibilmente con le proprie risorse e le capacità di spesa dell'utenza - sia in grado di soddisfare i bisogni e le aspettative dei propri cittadini e, dall'altro, a monitorare l'effettiva realizzazione dei servizi oggetto del contratto, senza, tuttavia, interferire con l'autonomia organizzativa e gestionale dell'ASP.

1. CONTENUTI DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

I contenuti minimi del contratto di servizio sono costituiti dai seguenti elementi:

- a) Individuazione dei soggetti sottoscrittori;
- b) premessa;
- c) durata e adeguate garanzie di continuità del servizio;
- d) oggetto, a sua volta declinabile in:
 - servizio affidato;
 - piani di attività o schede tecniche;
 - strumenti di tutela degli utenti in raccordo con le carte della qualità dei servizi (procedure di reclamo, conciliazione e risoluzione delle controversie e indennizzi automatici agli utenti);
 - utilizzo di beni dei soggetti individuati al Capo IV della l. r. 11/2016;
 - piano degli interventi o delle opere;
- e) profilo economico-finanziario;
- f) attività di monitoraggio esercitabile dall'ente committente sull'ente gestore e rendicontazione;
- g) norme relative alle modifiche contrattuali;
- h) sanzioni;
- i) cause di risoluzione e revoca dal contratto.

Durata e adeguate garanzie di continuità del servizio

Ai fini della determinazione della durata (data di inizio e di scadenza del contratto) del contratto, occorre tenere presenti:

- l'esigenza di modificarne i contenuti in coerenza con i mutevoli bisogni del territorio e la necessità di garantire alla controparte un'efficiente stabilità produttiva;
- la natura del servizio (per esempio, domiciliare/residenziale);
- la qualità e quantità degli investimenti richiesti per avviare e gestire il servizio (fabbricati, impianti, attrezzature, ecc.);

- la necessità di dotarsi di una struttura organizzativa coerente con le richieste del contratto, in termini di professionalità, competenze e numero di addetti;
- l'effetto di distorsione connesso all'instaurarsi di possibili monopoli.

È molto importante che entrambe le parti dichiarino esplicitamente le loro intenzioni allo scadere del contratto, poiché la legge ne vieta i rinnovi taciti.

L'Affidatario deve assicurare, alle medesime condizioni, la continuità del servizio, anche dopo la scadenza del contratto, ai livelli di servizio pattuiti e alle medesime condizioni, su richiesta dell'Ente committente, nelle more del nuovo affidamento del servizio o dell'eventuale rinnovo dello stesso.

L'obbligo di continuità in capo all'affidatario, fermo restando quanto stabilito dalla normativa vigente, non può, comunque, protrarsi oltre dodici mesi dalla scadenza del contratto di servizio.

Oggetto

L'oggetto è dato dalla prestazione di servizio che il gestore si impegna ad erogare dietro una remunerazione data dalla quota di contribuzione pagata dall'utente e dal trasferimento finanziario riconosciuto dalla Pubblica Amministrazione, sulla base dell'impegno mutualmente sottoscritto.

La funzione del contratto non si esaurisce tuttavia nella semplice prestazione di servizio, ma include anche il raggiungimento di precisi standard quantitativi e qualitativi, la cui individuazione ex ante è indispensabile attesa la natura immateriale del servizio oggetto del rapporto tra ASP e controparti, effettuata attraverso la predeterminazione di indicatori di qualità del servizio (es. disponibilità, continuità, accessibilità, tempestività, comfort, trasparenza, impatto ambientale, sicurezza).

A tal fine e per agevolare la successiva attività di rendicontazione e monitoraggio è necessario predisporre - in fase di stipulazione - delle schede tecniche che saranno parti integranti del contratto e che dovranno contenere, tra le altre, le seguenti informazioni:

- descrizione sintetica del servizio, dei suoi contenuti e degli obiettivi che si intendono conseguire con lo stesso;
- descrizione dell'utenza, dei criteri di accesso e delle modalità di presa in carico;
- descrizione dettagliata delle attività svolte;
- descrizione dei fattori produttivi necessari a garantire un certo livello qualitativo (numero di operatori e qualifica professionale; corsi di aggiornamento e/o formazione agli operatori; presenza o meno di certificazioni; adozione di "linee guida" per la gestione di particolari procedure; elementi strutturali la sede del servizio; ecc.);
- tempi di erogazione (giorni e orari di apertura; durata e frequenza delle singole prestazioni; ecc.).

Tali specifiche dovranno limitarsi esclusivamente a quegli aspetti strettamente legati alla qualità del servizio, poiché, come evidenziato al punto 5.1, occorre che all'ASP sia garantita autonomia organizzativa e gestionale nella erogazione del servizio.

È necessario, altresì, che siano indicati i rapporti tra gestore e utenti, nonché le forme di tutela di tali ultimi soggetti anche in caso di mancata adozione, a titolo esemplificativo, della Carta dei Servizi Sociali o altri strumenti ad essa similari.

Nel caso in cui l'ASP - per produrre i servizi oggetto del contratto - debba utilizzare beni del soggetto pubblico committente (immobili, mobili, attrezzature, automezzi, ecc.), la proprietà degli stessi resta in capo a tale soggetto pubblico, mentre all'ASP sarà riconosciuto un diritto d'uso gratuito.

In tal caso, dovranno essere riportate nel contratto:

- inventario dei beni affidati all'ASP;
- modalità di consegna dei beni;

- durata dell'affidamento;
- modalità di uso dei beni affidati (solitamente limitato ai contenuti del contratto per cui è stato affidato);
- eventuale piano di interventi e tempi di esecuzione di opere strumentali all'erogazione del servizio;
- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- modalità di restituzione;
- responsabilità per l'integrità dei beni affidati.

Profilo economico finanziario

La dimensione economico-finanziaria del contratto è data dalle rette ove previste (prezzi eventualmente applicati all'utenza per l'ottenimento del servizio) e/o dall'apporto pubblico (corrispettivo che il soggetto affidante riconosce al soggetto gestore per il servizio prestato, anche sotto forma di tariffa).

I contratti di servizio prevedono condizioni tali da assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, inclusa la remunerazione del capitale investito o del costo della risorsa finanziaria, in base alle normative di settore vigenti, al netto di eventuali risorse per investimenti, conferite a titolo non oneroso.

1) Le rette

Rispetto alle rette il contratto ne deve chiaramente predeterminare le modalità di calcolo e di revisione. La definizione delle rette può avvenire:

- a prezzo privato, per quei servizi non inclusi nel contratto di servizio. In tali casi il servizio pubblico è venduto sul mercato a un prezzo liberamente contrattato;
- a prezzo pubblico, nei casi in cui il servizio sia venduto a un prezzo inferiore a quello di mercato.

Il valore della retta può essere differenziato in base al tipo di utenza (politiche di prezzo) e/o in base alle condizioni di consumo (politiche di utilizzo).

Un altro aspetto che deve essere regolato riguarda le modalità di riscossione per quanto dovuto dall'utente. Nello specifico, gli aspetti da definire sono:

- le forme di pagamento da applicare;
- i tempi e i modi della riscossione;
- le sanzioni per il ritardato pagamento e i criteri di recupero delle quote non pagate.

2) L'apporto pubblico

Nel momento in cui il corrispettivo del gestore non sia rappresentato esclusivamente dalla retta, il contratto dovrà contenere un riferimento agli oneri economici a carico del soggetto pubblico committente. Questo trasferimento finanziario dovrà permettere all'ASP di coprire i costi di gestione e di operare nel rispetto del principio di economicità.

La scelta del meccanismo attraverso cui finanziare le prestazioni erogate dall'ASP può essere affrontata partendo da due questioni di fondo:

- la definizione dell'ammontare complessivo di risorse che il soggetto pubblico committente intende impiegare in un particolare settore d'intervento;
- i criteri attraverso cui tali risorse saranno assegnate, ossia la predisposizione di meccanismi di trasferimento delle risorse.

L'ammontare complessivo di spesa non soltanto sarà determinato da considerazioni di natura politica (favorire o meno degli specifici target di utenti), ma dovrà considerare il livello quantitativo e qualitativo perseguito e la necessità di assicurare una congrua remunerazione delle risorse impiegate e - conseguentemente - un equilibrio economico per gli stessi soggetti gestori/produttori/erogatori.

I trasferimenti di risorse acquirente-produttore/erogatore/gestore possono essere definiti

1. "a valori consuntivi" (pagamento a consuntivo sulla base delle spese effettivamente sostenute dall'ente gestore);
2. "a valori ex ante", ossia basati su criteri prospettici riconducibili a due tipologie:
 - a. finanziamento a quota fissa o a budget globale. In questo caso la quantità delle risorse allocate è legata alla generica necessità di soddisfare un bisogno ed è definita forfettariamente (finanziamento prospettico della domanda). Un esempio al riguardo è il riconoscimento del finanziamento in base al numero di posti letto accreditati in struttura, indipendentemente dalla presenza o meno dell'ospite;
 - b. finanziamento a tariffa, ossia il riconoscimento di una remunerazione definita ex ante e proporzionale al numero e al tipo di prestazione erogata e/o al tipo di utente preso in carico (per esempio, numero e tipo di interventi domiciliari realizzati o numero di giornate di ricovero effettuate per profilo di gravità dell'ospite).

L'adozione di meccanismi tariffari rappresenta una scelta quasi obbligata per garantire un'equità del sistema attraverso il riconoscimento di un compenso a fronte dell'erogazione di un determinato servizio, misurabile quantitativamente e/o qualitativamente e al contempo superare gli effetti patologici legati alla copertura ex post dei costi di produzione.

È sempre indispensabile che il soggetto pubblico committente affianchi questo strumento di remunerazione all'adozione di adeguati meccanismi di controllo della spesa, che possono essere rappresentati da:

- tetti vincolanti sulla spesa o sui volumi, con meccanismi di abbattimento delle tariffe in caso di avvicinamento al tetto o riduzione proporzionale delle tariffe, fino a rispettare il tetto;
- target sulla spesa o sui volumi, cioè semplici riferimenti per le aziende produttrici, con abbattimento tariffario una volta superato tale target.

Al pari delle rette, il contratto di servizio potrà prevedere tariffe agevolate per particolari servizi o per particolari categorie di utenza, definite sulla base di indicatori della situazione economica, come l'ISEE disciplinato dal d.lgs. 109/98, che tengano eventualmente conto anche della capacità contributiva legata alla situazione familiare e di eventuali difficoltà economiche contingenti. Le relative compensazioni finanziarie a favore dell'affidatario sono previste dal contratto in base ad una metodologia predefinita per la valutazione dei minori ricavi conseguiti.

3) Misure compensative

Nel caso di eventi non prevedibili o prodotti da fattori non dipendenti dalla volontà dell'affidatario, tali da determinare divari fra la dinamica dei costi e dei ricavi tariffari, eccedenti – oltre una percentuale predeterminata – quelli eventualmente previsti in sede di stipula del contratto di servizio, potranno essere previste misure compensative, a carico delle tariffe o nella forma di compensazioni pubbliche.

L'Ente Locale versa l'eventuale compensazione a scadenze predefinite, nel corso dell'anno e nel Contratto di servizio vengono definiti i tempi e le modalità di pagamento.

Il versamento delle eventuali compensazioni è subordinato al puntuale adempimento degli obblighi, assunti dal gestore, ivi inclusi la puntuale realizzazione degli investimenti.

Attività di monitoraggio e rendicontazione

Contestualmente alla puntuale definizione delle prestazioni oggetto del contratto è necessario prevedere un adeguato sistema di monitoraggio per la verifica della corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e quindi del conseguimento, da parte dell'ASP, degli obiettivi assegnati.

Tale monitoraggio potrà concretizzarsi attraverso:

- la richiesta e l'analisi di documenti e/o dati amministrativi, gestionali e contabili;
- ispezioni in loco delle quali nel contratto dovranno essere definiti i contenuti, i tempi e le modalità d'esecuzione (ad esempio allegando al contratto uno schema tipo delle schede che si utilizzeranno per la rilevazione, indicando la periodicità/frequenza/modalità di richiesta dati e/o conduzione delle ispezioni e indicazione dei referenti operativi interni all'ASP e al soggetto pubblico committente).

L'affidatario è tenuto a fornire una rendicontazione periodica articolata per specifici servizi e attività tramite criteri di separazione contabile.

Il contratto può prevedere la rilevazione periodica diretta del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini tramite indagini di *customer satisfaction*, finanziati mediante un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio e predeterminato nel contratto di servizio per l'intera durata dello stesso.

Modifiche contrattuali

Data la natura concessoria delle prestazioni oggetto dei rapporti tra soggetti pubblici committenti e ASP - strettamente legate alle dinamiche dei bisogni sociali oltre che al mutevole quadro normativo di riferimento - è utile prevedere degli organi tecnici e delle procedure a cui affidare la periodica verifica degli obiettivi e dei contenuti contrattuali. Pertanto, è necessario che nel contratto siano chiaramente indicati:

- le parti oggetto delle possibili modifiche;
- i motivi ammissibili per effettuare le modifiche;
- le procedure e i tempi necessari per giungere a un nuovo accordo tra le controparti;
- gli effetti di un mancato accordo nei termini previsti.

La possibilità di effettuare delle modifiche è ammissibile data la natura concessoria del contratto di servizio, che però trova un limite nel vincolo di non compromettere l'equilibrio economico-finanziario dell'azienda produttrice/erogatrice/gestore. In altri termini, ogni tipo di modifica contrattuale non potrà arrecare alcun danno economico all'azienda produttrice.

Sanzioni

In caso di gravi e ripetute inadempienze degli obblighi assunti, il contratto può prevedere l'applicazione di sanzioni che non necessariamente devono accompagnarsi alla risoluzione del rapporto contrattuale. Solitamente, a fronte di un'esecuzione del servizio diversa da quella prestabilita, le parti possono decidere l'applicazione di una pena pecuniaria.

Al fine di prevenire situazioni di conflitto tra le parti, è opportuno che nel contratto sia stabilita la procedura per l'applicazione di tale sanzione, che potrà così articolarsi:

- il soggetto pubblico committente contesta all'ASP la violazione degli obblighi contrattuali in forma scritta prevedendo possibilità da parte dell'ASP di fornire eventuali chiarimenti e/o controdeduzioni entro un termine stabilito dal soggetto pubblico;

- se l'ASP non provvede entro un tempo predeterminato a conformare la sua attività agli standard contrattuali, sono comminate le sanzioni;
- qualora l'ASP non accetti la violazione contestatagli, potrà rivolgersi al giudice o ricorrere alla procedura arbitrale prevista contrattualmente.

Cause di risoluzione e revoca del contratto

Oltre al caso di raggiungimento della propria scadenza naturale, possono sussistere ulteriori ragioni per le quali un contratto di servizio può estinguersi:

- la risoluzione, ossia il diritto riconosciuto contrattualmente alle parti di poter interrompere il rapporto al verificarsi di particolari situazioni (eccessiva onerosità dell'impegno assunto; impossibilità sopravvenuta; inadempimento degli obblighi contrattuali; ecc.);
- la revoca, ossia la possibilità di recedere unilateralmente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, fermo restando l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi subiti dalla controparte (TAR Marche, sent. 313/2016).

Essendo l'affidamento del servizio pubblico caratterizzato da poteri pubblicistici, il recesso unilaterale si pone in un rapporto di *species* a *genus* rispetto al potere amministrativo di revoca.

SCHEMA DI ACCORDO AISENSIDELL'ART. 15 DELLA L. 241/1990

TRA

L'anno _____ (anno in lettere) il giorno _____ in _____, con la presente scrittura privata sottoscritta digitalmente, da valersi per ogni conseguente effetto di legge

La Regione Lazio (o altro soggetto pubblico individuato dal Capo IV della l. r. 11/2016) –con sede in _____, C. F. _____, in persona di _____, che interviene e stipula in virtù della _____ di conferimento dell'incarico/delega, nato/a a _____ il _____ e domiciliato/a per la carica presso la sede legale _____ di seguito denominato "Ente";

E

L'Azienda di Servizi alla Persona denominata " _____ " sita in _____, con sede in _____, C. F. _____, in persona di _____, che interviene e stipula nella qualità di legale rappresentante _____ in virtù del decreto del Presidente della Regione Lazio _____ di nomina del Consiglio di Amministrazione (oppure nella qualità di _____ in virtù della delega conferita con _____, nato/a a _____ il _____) e domiciliato/a per la carica presso la sede legale di seguito denominata ASP

VISTI

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e smi e in particolare l'articolo 15, che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale);
- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale);
- la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema Integrato degli interventi e dei servizi sociali del Lazio);
- richiami agli atti di programmazione regionale (es. Piano sociale o altri provvedimenti) e ai conseguenti strumenti locali;
- la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP));
- il regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17 (Disciplina dei procedimenti di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nonché dei procedimenti di fusione e di estinzione delle IPAB);
- il regolamento regionale 6 novembre 2019, n. 21 (Disciplina delle attività di vigilanza sulle Aziende Pubbliche di Servizi alla persona (ASP) e sulle IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato);

- il regolamento regionale 15 gennaio 2020, n. 5 (Disciplina del sistema di contabilità economico – patrimoniale e dei criteri per la gestione, l'utilizzo, l'acquisto, l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);
- indicazione delle finalità statutarie dell'ASP;

PREMESSO che

- (indicazione di eventuali provvedimenti amministrativi precedenti inerenti all'oggetto dell'Accordo);
- è intenzione del _____ (soggetto individuato tra quelli di cui al Capo IV della l. r. 11/2016) _____ (indicazione delle progettualità da realizzare);
- (indicazione dell'eventuale esperienza dell'ASP dello specifico settore o in settori analoghi, richiamando le norme statutarie di riferimento);
- l'ASP _____
 - o ai sensi dell'art. 1 della l. r. 2/2019, interviene nelle fasi consultive e concertative della programmazione socioassistenziale e sociosanitaria a livello regionale e locale e concorre, a realizzare i servizi e gli interventi del sistema integrato sociale previsti dalla programmazione regionale e locale, anche mediante l'utilizzazione del proprio patrimonio immobiliare;
 - o ai sensi dell'articolo 3 del proprio Statuto, _____ (indicazione delle finalità)
 - o ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto l'ASP ha come finalità l'organizzazione ed erogazione dei servizi di cui all'articolo 3 per l'ambito territoriale corrispondente a _____;
- l'apporto dell'ASP _____ e la collaborazione instaurata per l'attivazione del programma sopra descritto, oltre a costituire un vantaggio per il valore aggiunto nelle strategie di collaborazione tra P.A., risponde a criteri di economicità della Pubblica Amministrazione, realizzando i suddetti servizi a costi inferiori rispetto al ricorso al libero mercato, in quanto improntata al mero ristoro dei costi effettivamente sostenuti e documentati per lo svolgimento delle attività di comune interesse;

ATTESO CHE

- la promozione _____ (indicazione della progettualità da promuovere) _____ in chiave _____ sono obiettivi di peculiare interesse per l'Amministrazione regionale nell'attuale contesto socio ambientale ed economico;
- risulta di fondamentale importanza mettere a sistema le risorse presenti sul territorio, e in particolare, quelle degli enti pubblici che erogano servizi alla persona, favorendo da una parte economie di scala in linea con i principi costituzionali di efficacia, efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione, dall'altra la costruzione di un sistema integrato di interventi finalizzati al benessere della persona attraverso _____.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 PREMESSE

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si considerano integralmente richiamate, trascritte e riportate nel presente articolo.

ART. 2 OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente accordo è finalizzato a _____.
2. Le parti provvedono in particolare alla:
 - a) definizione di aree di attività sociali di comune interesse;
 - b) individuazione delle risorse umane, finanziarie e logistico/strutturali che intendono fare oggetto dell'accordo;
 - c) ripartizione dei compiti operativi prevedendo in particolare che l'ASP assuma funzioni coerenti con il proprio ruolo di soggetto pubblico preposto alla erogazione di servizi sociali;
 - d) eventuale definizione dei flussi finanziari in uscita/entrata nel rispetto dei principi sopra delineati ovvero che gli stessi siano esclusivamente connessi al rimborso dei costi vivi sostenuti in relazione alla attuazione delle attività/servizi ricompresi nell'Accordo.

ART. 3 LINEE DI ATTIVITÀ E AZIONI DI SISTEMA

1. Il Programma/progetto _____ prevede in particolare le seguenti linee di attività:
 - a) _____;
 - b) _____;
 - c) _____;
2. Le linee di attività di cui al primo comma si traducono in apposite azioni di sistema:
 - a) Azione di sistema n. 1: _____;
 - b) Azione di sistema n. 2: _____;
 - c) Azione di sistema n. 3: _____;
3. Ulteriori specifiche progettualità aventi finalità ed obiettivi complementari alle azioni sopra delineate _____, sono predisposte e programmate dalle Parti, anche in collaborazione con altre Istituzioni ed organismi in possesso dei requisiti previsti, in risposta ad avvisi pubblici e bandi emanati a livello nazionale e locale, in un'ottica di sistematica convergenza e coerenza con gli scopi statutari dell'Ente.

ART. 4 – STRUMENTI

1. Il Programma, ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati, si avvale di strumenti operativi e funzionali:
 - a) Carta dei Servizi Sociali _____;
 - b) Codice Etico, che reca norme sostanziali e comportamentali che dovranno essere rispettate da tutti coloro che operano all'interno del Programma e nell'ambito delle rispettive competenze ed in relazione alla posizione ricoperta;
 - c) _____;

ART. 5 – OBBLIGHI DELLE PARTI

1. Le Parti, nello svolgimento dell'attività di propria competenza, si impegnano:
 - a rispettare i termini concordati e ad applicare le misure indicate nel presente accordo;
 - ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento;
 - ad assumere i provvedimenti di competenza.
2. L'Ente _____ (Capo IV della l. r. 11/2016) si impegna a garantire la continuità strutturale delle attività del Programma descritte all'articolo 3, attraverso:
 - a) l'approvazione formale dei progetti presentati dall'ASP _____ in relazione a ciascuna delle Azioni di Sistema definite dall'art. 3, comma 2;
 - b) il trasferimento dei fondi relativi al ristoro dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di cui alle citate lettere a), b), c), d), e) dell'articolo 3 comma 1 del presente Accordo, all'ASP _____, nell'ambito delle risorse definite nei provvedimenti di approvazione formale dei piani e/o programmi di cui alla lett. a);
 - c) la designazione di un referente al fine di monitorare le attività e gli interventi attuati, per consentire la valutazione degli obiettivi raggiunti e la verifica delle prestazioni erogate, nonché alla verifica dello stato di attuazione del presente accordo.
3. L'ASP si impegna in particolare a:
 - a) Trasmettere all'Ente _____ appositi progetti finalizzati allo sviluppo delle Azioni di Sistema definite dall'art. 3, comma 2;
 - b) mettere a disposizione gratuita locali, infrastrutture e risorse umane necessarie per la realizzazione delle attività elencate all'articolo 3 del presente Accordo, sostenendone altresì i relativi costi per utenze e manutenzione nei limiti delle risorse finanziarie stanziare annualmente nei rispettivi Bilanci di previsione;
 - c) promuovere ogni opportuna e consentita sinergia istituzionale con la rete di risorse ed agenzie pubbliche e del privato sociale presenti nei territori e cooperare stabilmente per concorrere all'opportuno coinvolgimento nel perseguimento degli obiettivi sociali alla base del Programma stesso;
 - d) definire in tale ambito appositi protocolli di intesa e convenzioni operative volte in particolare alla individuazione di ulteriori attività complementari alle Azioni di sistema definite dall'articolo 3 comma 2 del presente Accordo;
 - e) trasmettere con cadenza annuale all'Ente _____, per la relativa approvazione, il piano operativo di attuazione del Programma, articolato secondo le specifiche misure ed attività di cui all'articolo 3 del presente Accordo.
4. L'ASP _____, in qualità di soggetto co-promotore del Programma, ne cura il coordinamento funzionale ed organizzativo sulla base degli atti già adottati che ne disciplinano il funzionamento e i rapporti con i relativi soggetti attuatori individuati sulla base di appositi accordi sottoscritti ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990 con altre Amministrazioni o, in caso di soggetti non ricompresi nell'articolo 1 del d.lgs. 165/2001, previo il necessario esperimento delle procedure di evidenza pubblica previste dall'ordinamento vigente.

ART. 6 - DURATA E FACOLTÀ DI RECESSO

1. Il presente Accordo avrà la durata di _____ con decorrenza dalla data della sottoscrizione ed è rinnovabile dietro presentazione di richiesta scritta da parte di entrambe le parti. L'Accordo può essere modificato e/o integrato con un atto scritto per concorde volontà dei soggetti.

2. In conformità all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), l'Accordo potrà essere in qualsiasi momento risolto da una delle parti in caso di inadempimento rispetto a quanto previsto nel presente atto. Qualora, a giudizio di entrambe le parti, l'oggetto dell'Accordo fosse ritenuto superato o si ritenessero più opportune altre forme di collaborazione, il presente Accordo potrà essere risolto anticipatamente, senza alcuna penalità.

ART. 7 - RISERVATEZZA

1. Le Parti dichiarano di essere informate che i dati personali e sensibili comunque raccolti nell'ambito delle attività oggetto della presente Intesa vanno trattati secondo le normative del Regolamento UE 2016/679, ed esclusivamente per le finalità dell'Intesa medesima. Le Parti dichiarano di essere informate sui rispettivi diritti ed obblighi sanciti dal Regolamento UE 2016/679 ed in particolare circa le misure tecniche organizzative da adottare per l'art. 32 del Regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei dati.
2. Le Parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni in loro possesso necessarie al buon esito della collaborazione e a mantenere sulle stesse la massima riservatezza.
3. Le Parti inoltre si impegnano a non rivelare o altrimenti rendere disponibili a terzi le informazioni riservate e a non utilizzare le medesime per fini diversi da quelli connessi alla realizzazione delle attività oggetto della presente Intesa.

ART. 8 - CONTROVERSIE

1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro in dipendenza del presente Accordo.
2. Ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente Accordo che non venga definita bonariamente sarà devoluta all'organo territorialmente e *ratione materiae* competente, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

ART. 9 – RESPONSABILITÀ

1. Le parti rimangono ciascuna responsabile dell'impegno del proprio personale e della propria strumentazione per l'attività disciplinata con il presente accordo e per i relativi danni cagionati o patiti nello svolgimento della stessa.

ART. 10 – INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

1. Le parti si impegnano ad attivare, anche con forme organizzative comuni, campagne informative sulle iniziative adottate utilizzando gli strumenti necessari alla diffusione alla cittadinanza.
2. Relativamente al materiale informativo e promozionale cartaceo o digitale, in ogni caso riporterà con la dovuta evidenza i loghi e le denominazioni delle Amministrazioni firmatarie.
3. Tutti i dati raccolti non potranno essere divulgati, senza consenso delle parti e nelle modalità che consensualmente ritengono di adottare.
4. Le parti comunicano i rispettivi indirizzi e pec istituzionali per ogni forma di comunicazione.

ART. 11 – MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati, si svolgerà un'accurata e continuativa attività di monitoraggio e valutazione. L'attività di monitoraggio e valutazione dei diversi progetti personalizzati, con particolare riguardo all'attivazione e all'inserimento lavorativo, prevede interventi *in itinere* ed *ex-post*, attraverso almeno due rapporti annuali nei quali saranno condotte

- analisi sorrette sui risultati ricavati dall'analisi di specifici indicatori individuati d'intesa con i referenti dell'Ente _____.
2. Il monitoraggio sarà effettuato utilizzando le tecniche dell'analisi documentale, dell'intervista e dell'osservazione, ricorrendo all'utilizzo di strumenti quali le schede utente, i questionari, le griglie di osservazione appositamente costruite.
 3. Al fine di assicurare una costante verifica degli standard qualitativi del Programma, si provvederà a:
 - a. valutare il livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati e dei percorsi formativi svolti dall'ASP nell'ambito del predetto programma, definendo ed aggiornando periodicamente il sistema di indicatori;
 - b. esprimere periodicamente pareri, formulare indirizzi e adottare linee guida relativi al modello organizzativo e gestionale, inclusa la Carta dei Servizi;
 - c. accogliere e valutare eventuali segnalazioni provenienti da persone, anche di minore età, dalle famiglie, da associazioni ed enti, in ordine situazioni di criticità o disfunzioni insorgenti nell'ambito del predetto servizio fornendo informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti ed intervenendo presso le autorità competenti, inclusa l'Autorità Garante nazionale e regionale per l'Infanzia, per assicurare la migliore tutela ed il sostegno necessario;
 - d. intervenire nei procedimenti amministrativi adottati dall'ASP _____ a nell'ambito del predetto Programma;
 - e. raccomandare l'adozione di specifici provvedimenti in caso di criticità o condotte omissive dell'ASP nell'ambito del predetto Programma.

ART. 12 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente richiamato si rinvia all'art. 15 della Legge n. 241/90, alla disciplina di riferimento di cui all'art. 1 della l. r. 2/2019, nonché alle norme del codice civile in quanto compatibili alla legislazione vigente e a quanto richiamato nelle premesse.
2. Il presente Accordo, formato di n _____ pagine compresa la presente, è sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi dell'art. 2 bis dell'art. 15 della L. 241/1990.

SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO

L'anno _____ (anno in lettere) il giorno _____ in _____, con la presente scrittura privata sottoscritta digitalmente, da valersi per ogni conseguente effetto di legge

La Regione Lazio (o altro soggetto pubblico individuato dal Capo IV della l. r. 11/2016) – Direzione _____ con sede in _____, C. F. _____, in persona di _____, che interviene e stipula in virtù della _____ di conferimento dell'incarico/delega, nato/a a _____ il _____ e domiciliato/a per la carica presso la sede legale della Regione Lazio; di seguito denominato "ente committente"

E

L'Azienda di Servizi alla Persona denominata " _____ " sita in _____, con sede in _____, C. F. _____, in persona di _____, che interviene e stipula nella qualità di legale rappresentante dell'ASP _____ in virtù del decreto del Presidente della Regione Lazio _____ di nomina del Consiglio di Amministrazione oppure nella qualità di _____ in virtù della delega conferita con _____, nato/a a _____ il _____ e domiciliato/a per la carica presso la sede legale di seguito denominato "ente gestore"

PREMESSA

- richiami normativi, con particolare riferimento alla legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 e agli atti/strumenti di programmazione regionale e locale;
- richiami alle norme di carattere generale, Statuti, accordi di programma, convenzioni, ecc. e, un richiamo sintetico ai contenuti della programmazione distrettuale e sovra-distrettuale;

ART. 1

(RECEPIMENTO DELLE PREMESSE E TERMINI DI RIFERIMENTO)

1. Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Servizio (di seguito denominato "Contratto");
2. Agli effetti del presente Contratto si intendono _____ glossario, al fine di evitare interpretazioni ambigue dei termini socio-sanitari e/o socio-assistenziali.

ART. 2

(OGGETTO)

1. Descrizione del servizio che l'ente gestore si impegna ad erogare dietro una remunerazione data dalla quota di contribuzione pagata dall'utente e dal trasferimento finanziario riconosciuto dalla Pubblica Amministrazione, sulla base dell'impegno mutualmente sottoscritto.

2. Individuazione di precisi standard quantitativi e qualitativi da perseguire in relazione alla gestione/produzione/erogazione del servizio

3. Schede tecniche contenenti le indicazioni di cui alle linee guida (l'articolo può contenere un mero richiamo e tali schede possono costituire parte integrante del contratto)

ART. 3
(PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA')

1. Indicazione preliminare degli strumenti di programmazione regionali, locali e dell'ASP

2. Individuazione delle modalità di gestione/erogazione del servizio

ART. 4
(MODALITA' DI ESECUZIONE)

1. Il contratto non potrà essere ceduto in tutto o in parte a pena di nullità dell'atto di cessione.

2. L'Azienda si obbliga ad effettuare direttamente le attività istituzionali di servizio in oggetto, nel rispetto di tutte le clausole e condizioni, nessuna esclusa ed eccettuata, contenute nel presente Contratto, nonché delle indicazioni impartite dall'Ente committente, assicurando l'impiego di personale con formazione specialistica, aggiornato, a garanzia della qualità dei servizi. Il ricorso a eventuali deleghe a terzi è consentito, nel rispetto dell'autonomia gestionale, solo in riferimento a prestazioni di carattere accessorio.

3. L'Azienda ha la piena responsabilità delle attività e dei servizi oggetto del presente Contratto, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia.

4. L'Azienda dovrà assicurare la continuità delle attività e dei servizi realizzati in base alla programmazione concordata.

5. L'erogazione dei servizi oggetto del contratto, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore.

6. In caso di interruzione o sospensione delle attività e dei servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dell'Ente committente che dell'Azienda, quest'ultima dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza ed informare gli utenti. L'Azienda avrà cura di informare tempestivamente l'Ente committente della dinamica dell'evento.

7. In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dell'Ente committente o di altro soggetto pubblico, per esigenze di pubblico interesse, l'Ente committente s'impegna a darne congruo preavviso all'Azienda per consentire l'opportuna informazione dell'utenza.

ART. 5
(DURATA)

1. Il presente Contratto avrà durata _____ e scadrà _____ salvo eventuale recesso anticipato di una delle parti contraenti.
2. Allo scadere del contratto le parti _____
3. L'ente gestore _____ si impegna assicurare – per un periodo massimo di _____ mesi - alle medesime condizioni, la continuità del servizio, anche dopo la scadenza del contratto, ai livelli di servizio pattuiti e alle medesime condizioni, su richiesta dell'Ente committente, nelle more del nuovo affidamento del servizio o dell'eventuale rinnovo dello stesso.

ART. 6
(COPERTURA FINANZIARIA)

1. Il costo totale delle azioni e dei servizi è pari a euro _____
2. L'Ente committente si impegna a erogare le risorse di cui al comma 1, secondo le seguenti modalità _____
- 3.

ART. 7
(ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE)

1. L'Azienda svolge la propria attività secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, impiegando strumenti di verifica e miglioramento sistematico della propria azione quali il controllo della qualità delle prestazioni (indagini di *customer satisfaction*) e il controllo di gestione.
2. L'Azienda riferisce periodicamente in merito all'andamento complessivo dei servizi erogati, anche predisponendo, a richiesta, report, relazioni e dati su specifiche problematiche.
3. L'Ente committente effettua controlli quali-quantitativi complessivi dei servizi erogati
4. Tali controlli possono consistere, a titolo esemplificativo, in:
 - verifiche ispettive periodiche e a campione (indicare termini e modalità);
 - analisi documentali e report sulla gestione aziendale dei servizi oggetto del contratto (indicare termini e modalità);
 - verifiche sulla gestione delle eventuali segnalazioni e dei reclami dei cittadini (indicare termini e modalità).

ART. 8
(MODIFICHE CONTRATTUALI)

1. L'esito dei controlli dell'Ente committente o il mutamento dei bisogni sociali e del quadro normativo di riferimento, costituiranno presupposto per apportare eventuali modifiche al presente contratto.

2. Le modifiche contrattuali potranno riguardare:

- a. _____;
- b. _____;
- c. _____;

3. Le suddette modifiche dovranno essere apportate entro _____ (indicazione delle procedure e dei tempi necessari per giungere a un nuovo accordo tra le parti).

4. In caso di mancato accordo _____ (indicare conseguenze)

5. In ogni caso eventuali modifiche al presente contratto non dovranno compromettere l'equilibrio economico-finanziario dell'azienda produttrice/erogatrice/gestore, che, pertanto, non dovrà ricevere alcun danno di natura economica conseguente.

ART. 9 (SANZIONI)

1. In caso di gravi e ripetute inadempienze degli obblighi assunti, possono essere applicate sanzioni pecuniarie al soggetto inadempiente.

2. In presenza di inadempienze da parte dell'Azienda, l'Ente committente entro _____ giorni dal momento in cui rileva l'inadempimento procede alla sua formale contestazione, a mezzo nota da inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata _____, chiedendo all'Ente gestore di fornire eventuali chiarimenti e/o controdeduzioni entro gli ulteriori _____ giorni o concedendo un termine per la risoluzione delle problematiche contestate.

3. Qualora l'Ente gestore non provveda entro _____ a conformare la sua attività agli standard contrattuali è comminata la sanzione pecuniaria pari a _____.

4. Qualora l'Ente gestore non accetti la violazione contestatagli, potrà rivolgersi al giudice o ricorrere alla procedura arbitrale come prevista dal successivo articolo _____.

ART. 10 (CAUSE DI RISOLUZIONE E REVOCA)

1. Il contratto di servizio può essere risolto in presenza delle seguenti condizioni:

- a. volontà delle parti, senza che ciò rechi pregiudizio agli utenti;
- b. eccessiva onerosità dell'impegno assunto;
- c. impossibilità sopravvenuta della prestazione;
- d. inadempimento degli obblighi contrattuali;
- e. _____;
- f. _____;

2. Il contratto può essere revocato da parte dell'Ente committente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, fermo restando l'obbligo di

provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi subiti dalla controparte.

ART. 11
(CONTROVERSIE)

1. In caso di lite le Parti si impegnano a trovare una soluzione comune impegnandosi ad adottarla direttamente senza alcuna imposizione esterna di giudici o arbitri.
2. Le parti possono stabilire di costituire un Collegio arbitrale per la risoluzione delle controversie che dovessero sorgere nell'esecuzione del presente contratto.
3. Per le controversie inerenti al presente contratto è competente il Foro di _____

ART. 12
(ULTERIORI OBBLIGHI)

1. L'Azienda s'impegna al rispetto del D. Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e, in particolare, si obbliga a trattare esclusivamente i dati personali indispensabili per le proprie attività istituzionali. L'Ente committente e l'Azienda sono contitolari dei dati relativi agli utenti e adotteranno le misure organizzative più opportune per facilitare lo scambio delle informazioni e del materiale documentale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
2. L'Azienda si obbliga, inoltre, al rispetto delle norme in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro secondo la normativa vigente.
3. L'Azienda avrà cura di adeguare i processi e le procedure in base alle leggi e normative che dovessero essere emanate durante il periodo di vigenza del Contratto, nei tempi e con le modalità previste dalla normativa medesima.
4. L'Azienda comunica all'Ente committente, per tutti i servizi, gli interventi e le attività di informazione e rendicontazione oggetto del presente Contratto, il nominativo dei Responsabili e/o dei referenti con i quali devono essere tenuti i rapporti.
5. L'Ente committente comunica all'Azienda, per tutti i servizi, gli interventi e le attività di informazione e rendicontazione oggetto del presente Contratto, il nominativo dei Responsabili e/o dei referenti con i quali devono essere tenuti i rapporti.

ART. 13
(SPESE CONTRATTUALI)

1. Il presente Contratto non è soggetto all'obbligo di registrazione ai sensi dell'articolo 1, della tabella allegata al DPR 131/1986

2. Le spese per l'imposta di bollo, per l'importo dovuto, sono applicate sul documento cartaceo che rimane agli atti della struttura amministrativa competente.

3. Il Contratto verrà eventualmente registrato in caso d'uso con spese di registrazione a carico della parte richiedente.

ART. 14
(RINVIO)

1. Il presente Contratto è vincolante per le Parti. Le stesse si obbligano a compiere tutti gli atti necessari alla sua esecuzione.

2. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Contratto, si applicano le norme del Codice Civile, le disposizioni contenute nelle leggi regionali n. 11/2016 e n. 2/2019 e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

3. Il presente Contratto è redatto in n. 3 copie originali e sarà sottoposto alle prescritte approvazioni.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente tra le Parti

DELIBERAZIONE N. 555 DEL - 5 AGO. 2021



Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

OMISSIS

IL SEGRETARIO
(Luigi Ferdinando Nazzaro)

IL PRESIDENTE
(Nicola Zingaretti)